

N. R.G. 3361/2025



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
PROVVEDIMENTO DECISORIO EX ART. 127 TER CPC
DELLA CAUSA n. r.g. 3361/2025

Tra

[REDACTED]

RICORRENTE

e

ASL NAPOLI 3 SUD

RESISTENTE

Il Giudice

letti gli atti di causa e le note depositate dalle parti

rilevato che è necessario verificare l'avvenuta notifica del ricorso ai controinteressati sul sito web dell'amministrazione come richiesto in ricorso e come disposto con decreto di fissazione udienza

dispone il rinvio della causa alla data **del 27/03/2026** a trattazione scritta ex art 127 ter cpc, con termine per il deposito di note fino alla data indicata.

Dispone che entro il 30/1/2026

- parte ricorrente depositi prova dell'invio degli atti da notificare all'amministrazione resistente (1. Ricorso ex art. 414 c.p.c.; 2. Procura alle liti; 3. Decreto di fissazione di udienza di discussione; 4. Richiesta pubblicazione per notifica per pubblici proclami).
- la Asl depositi prova dell'avvenuta notifica ai controinteressati come disposto con decreto di fissazione udienza del 28/06/2025.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e per l'annotazione in SICID.

Torre Annunziata data del deposito

Il Giudice
dott. Cristina Giusti



Albo Pretorio

Tipo	Anno	Numero	Data Adozione	Data Pubblicazione Inizio	Data Pubblicazione Fine	Oggetto	Proponente	Esecutivita	Amministrati one Trasparente	Documenti
Deliberazione	2025	61	21/01/2025	21/01/2025	05/02/2025	Approvazione atti e graduatoria avviso interno di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt.24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021 del comparto sanità -ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva. Nomina vincitori.	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Immediata	Concorsi e avvisi	162420

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 CPC

CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

La sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] app.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Piero Ferrara ([REDACTED]
[REDACTED]) presso il quale elett.te [REDACTED] e che, a norma
dell'art 136 cpc dichiara espressamente di voler ricevere tutte le comunicazioni della cancelleria al seguente
indirizzo pec: pieroferrara@avvocatinapoli.legalmail.it

PREMESSO

- a) che è dipendente dell'Asl Napoli 3 Sud fin dal 21/01/2009, [REDACTED], con profilo di Operatore Professionale Sanitario infermiere;
- b) che svolge detta professione fin dal 23/09/96 con incarichi a tempo determinato alle dipendenze dell'allora Asl Napoli 5;
- c) che, inoltre, fin dal 2019 svolge la funzione di coordinamento presso il UOC di Gastroenterologia del PO di Torre del Greco fin dal 2019;
- d) che, quanto ai titoli formativi, è in possesso di diploma di laurea in infermeria ed in data 23/05/24 ha conseguito il master di 1 livello in management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie a.a.;
- e) che con deliberazione n. 600 del 18 aprile 2024 è stato indetto **l'avviso interno di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt. 24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Sanità ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva;**
- f) che con detto avviso, all'art 4 si stabiliva, quanto alla selezione, che la stessa sarebbe avvenuta "*per titoli e colloquio, a cura di apposita commissione che disporrà, complessivamente, di **80 punti** così ripartiti:*
 - **punti 50 per i titoli**, di cui punti **20** per i titoli di carriera, punti **10** per i titoli accademici e di studio, punti **3** per le pubblicazioni ed i titoli scientifici e punti **17** per il curriculum formativo e professionale;
 - **punti 30 per la prova colloquio**, con superamento subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **21/30**".

Ed al successivo art 5 "**MODALITA' DI SELEZIONE:** La UOC GRU procederà all'ammissione e all'esclusione dei candidati. La Commissione esaminerà le domande dei candidati idonei e procederà alla valutazione dei titoli e dei curricula professionali presentati.



Nella valutazione del curriculum la Commissione terrà conto anche:

- dei requisiti culturali e professionali posseduti, valorizzati in funzione all'attinenza all'incarico da conferire;*
- delle attività formative e di studio vantate nell'ambito dell'area professionale di appartenenza, valorizzate in funzione all'attinenza all'incarico da conferire;*
- dell'esperienza acquisita nella specifica area di operatività nel cui ambito è collocato l'incarico di funzione da conferire;*
- dell'attività didattica eventualmente svolta presso scuole per la formazione del personale;*
- della produzione scientifica, valorizzata in funzione all'attinenza all'incarico da conferire.*

La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio.

La Commissione formulerà una graduatoria sulla scorta dei punteggi attribuiti";

- g) che la ricorrente partecipava a detto avviso di selezione per il profilo di "*infermiere – dip area medica gastroenterologia ed endoscopia digestiva Torre del Greco*" ID n. 69291;
- h) che veniva ammessa alla prova orale;
- i) che con deliberazione n. 1582/24 si ammettevano i candidati di cui agli elenchi ivi allegati e con successiva deliberazione n 61/25 si approvavano gli atti e la relativa graduatoria;
- j) che da tale graduatoria emergeva che alla ricorrente erano stati assegnati 30,00 punti per il colloquio e 00,00 punti per i titoli, collocandola all'ultimo posto per il relativo profilo professionale;
- k) che, con tutta evidenza, la commissione esaminatrice aveva erroneamente valutato i titoli in possesso della ricorrente, omettendo di considerare lo svolgimento delle mansioni di infermiera fin dal 1994, lo svolgimento delle funzioni di coordinatrice da più di 5 anni nonché i titoli formativi suindicati;
- l) che con comunicazione del 20/12/24 la ricorrente chiedeva al datore di lavoro la corretta e giusta valutazione dei propri titoli;
- m) che tale comunicazione rimaneva inevasa;
- n) che con pec del 10/02/25 lo scrivente procuratore contestava la graduatoria, invitando l'amministrazione datoriale all'immediato riesame e, dunque, assegnare il corretto punteggio alla ricorrente con conseguente annullamento o rettifica della graduatoria finale;
- o) che anche tale diffida rimaneva priva di riscontro. Ed invero, risultava assegnatario della posizione il candidato [REDACTED]. Quest'ultimo accettava l'incarico presso altro settore per cui aveva partecipato e dunque, all'attualità, ricopre la posizione il secondo in graduatoria con punti 50,00 (20,00 per titoli e 30 per colloquio) sig. [REDACTED], il quale, dunque, si configura come litisconsorte necessario;
- p) che la procedura interna di cui sopra risulta, dunque, viziata ed illegittima per violazione nell'attribuzione dell'incarico di PO quanto al profilo di "*infermiere – dip area medica gastroenterologia ed endoscopia digestiva Torre del Greco*", sia dei generali doveri di correttezza e buona fede che delle norme contrattuali vigenti in materia per le seguenti



MOTIVAZIONI

- Sull'indeterminatezza dell'avviso di selezione

Nell'odierna fattispecie, vengono in rilievo gli artt. 24-29-30 e 31 del CCNL Comparto Sanità 2022.

In particolare, l'art. 24 definisce gli incarichi in oggetto specificando: *"Il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze. Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale..."*

4. Sono istituiti in tutti i ruoli i seguenti incarichi:

a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;

b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;

c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori..."

Si tratta, dunque, del conferimento al personale inquadrato in determinate aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali, giacché caratterizzati dall'espletamento di rilevanti attività di gestione.

Tanto premesso, alla pubblicazione del bando la ricorrente, come sopra rilevato in fatto, inviava domanda per il profilo di "infermiere – dip. area medica gastroenterologia ed endoscopia digestiva Torre del Greco".

Nell'ambito della domanda telematica la ricorrente ha posto particolare attenzione a corredare la stessa di tutti gli elementi utili ed occorrenti al fine di ottenere il giusto punteggio in graduatoria.

A conferma del fatto che la domanda era ritenuta valida, veniva ammessa ad espletare la prova orale.

Alla pubblicazione della graduatoria si avvedeva che quanto al punteggio del colloquio le veniva assegnato il punteggio di 30,00 nel mentre quanto ai titoli le veniva attribuito un punteggio pari a 00,00.

Tale punteggio non può che considerarsi erroneo.

Preliminarmente mette conto rilevare la **evidente indeterminatezza nell'attribuzione del punteggio de quo.**

Invero, dalla lettura degli artt. 4 e 5 dell'avviso di selezione de quo, così come indicati in premessa, non è dato comprendersi quale sia il criterio attributivo del punteggio da parte della Commissione quanto ai titoli.

Si legge esclusivamente che ai partecipanti saranno assegnati **"punti 50 per i titoli, di cui punti 20 per i titoli di carriera, punti 10 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni ed i titoli scientifici e punti 17 per il curriculum formativo e professionale"**.

Non si specifica, tuttavia, come vengono valutati i titoli di carriera.

Così come per i titoli accademici e di studio, non viene specificato quale sia il punteggio corrispondente ad un diploma, ovvero ad una laurea, ed ancora ad uno o più master.



Ed infine, non si comprende come sia attribuito il massimo di 17 punti per il curriculum formativo e professionale.

A ben vedere, dunque, l'assegnazione dei punteggi per i titoli risulta essere a **piena ed assoluta discrezionalità della Commissione giudicatrice**.

Ed è proprio per questo che ogni avviso di selezione e bando di concorso deve essere predeterminato onde consentire a tutti i candidati di conoscere come saranno specificamente valutati e consente di verificare l'equità della valutazione.

La pubblicazione o l'indicazione specifica dei criteri di valutazione contribuisce a prevenire dubbi e sospetti su possibili favoritismi.

Numerose le pronunce giudiziali dichiarative di illegittimità di un concorso laddove la commissione non abbia predeterminato in maniera specifica i criteri e le modalità di valutazione, proprio poiché idonee a compromettere l'imparzialità e la trasparenza. (*"La votazione numerica - attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico - esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in sé, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta; ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, i criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate..."* (Tar Roma 10242/21).

"Affinché possa essere garantita la regolarità e l'imparzialità, e quindi di validità, della procedura di concorso pubblico, la Commissione giudicatrice deve determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame prima che le siano resi noti i nominativi dei candidati" T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 03/09/2020, n.1638.

Già tanto è sufficiente a rilevare la illegittimità dell'avviso de quo.

- Sull'erronea valutazione dei titoli

Posto quanto sopra rilevato, non ci si può esimere dal rilevare che, quand'anche i criteri fossero stati correttamente determinati, ugualmente il comportamento della resistente si configura palesemente illegittimo.

Ed invero, non è dato affatto comprendersi dalle sole informazioni emergenti dall'avviso e dalla graduatoria, quale sia stato il criterio attributivo del punteggio relativo ai titoli in favore della ricorrente.

Ella svolge l'attività di infermiera fin dal 1994.

Ha anzianità di servizio presso l'Asl resistente fin dal 2001, come emerge dalla busta paga depositata in atti.

Da più di 5 anni svolge le funzioni di coordinatrice proprio presso il reparto per il quale ha presentato domanda.

Infine, è in possesso di laurea ed ha conseguito un master.



Eppure le è stato attribuito un punteggio, come sopra rilevato, pari a 00,00 !

Incomprensibile risulta il criterio adottato dalla Commissione esaminatrice, ed ancor di più il silenzio serbato dalla amministrazione a seguito di ben due reclami inoltrati.

In particolare, va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nell'omettere di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante.

Al riguardo, ed onde anticipare eventuali difese della controparte, preme significare quanto segue.

L'amministrazione, come facilmente evincibile da una semplice lettura dell'avviso, non ha mai richiesto la trasmissione della documentazione probante quanto attestato nella domanda.

Nell'avviso si legge "I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a. documento di identità valido;

b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo (firma a penna e successivamente scansionata per allegarla). La domanda allegata

*- **non** deve riportare la scritta fac-simile*

*- **deve** essere completa di tutte le pagine di cui è composta (nel caso in cui il candidato abbia inserito molte dichiarazioni potrebbe essere composta di più pagine) e non solo l'ultima pagina con la firma*

*- **deve** riportare in calce (prima del campo firma) tutte le dichiarazioni finali spuntate prima dell'invio (vedere manuale istruzioni).*

I dettagli su come stamparla vengono riportati più avanti e sul MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a sinistra della piattaforma on line.

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti".

L'avviso, dunque, con tutta evidenza non chiedeva al candidato di allegare documentazione a sostegno di quanto afferma in domanda. **Del resto, trattasi di avviso interno e, dunque, di informazioni e**

documentazioni già in possesso dell'amministrazione datoriale.

Certamente l'Asl è consapevole che la sig.ra [REDACTED] è sua dipendente fin dal 2001, come emerge dal cedolino paga che si allega agli atti e che ha, comunque, svolto la propria attività, in una diversa forma contrattuale, fin dal 1994.

Così come certamente la Asl è consapevole che la ricorrente svolge l'incarico di funzione di coordinamento presso quel medesimo reparto fin dal 2014, come da documentazione in atti.

E, da ultimo, l'amministrazione datoriale era consapevole della sussistenza dei titoli accademici (laurea e master) poiché già precedentemente consegnati dalla ricorrente.

Certamente già solo sulla base dell'anzianità di servizio il punteggio dei titoli della ricorrente dovrebbe aggirarsi quanto meno intorno ai 20 punti.



E tanto anche a voler ricorrere ad un mero criterio deduttivo, confrontando la posizione dell'odierna ricorrente con quella degli altri candidati, emergerebbe chiaramente il diritto della ricorrente il punteggio minimo pari a 20.

A tal proposito sin d'ora si chiede all'Ill.ma Autorità adita di ordinare ex art 210 cpc alla convenuta di depositare tutta la documentazione relativa all'avviso di selezione de quo nonché il fascicolo personale della ricorrente nonché di tutti i candidati che risultano aver superato la ricorrente in graduatoria, i cui nomi emergono chiaramente da quanto in atti. Tanto al fine di chiarire il principio adottato dalla resistente nell'applicazione dei conteggi.

Ciò detto, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nell'attribuzione del punteggio, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio.

Oltremodo evidente l'illegittimità di tale comportamento.

Sul punto granitico la giurisprudenza che ha affermato l'iniurità e l'illegittimità di un'esclusione "*basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica*" (tra le tante Tar Lazio 1546/11).

Ed è proprio questo il caso di specie.

L'omessa rettifica del punteggio della ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente, avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

L'azione amministrativa, dunque, non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo.

In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Conseguentemente l'azione amministrativa oggi in discussione non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria e reso ancor più grave dall'immobilismo



dell'amministrazione a seguito dei reclami inviati; immobilismo che si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa infatti non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio della ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

Per tutto quanto innanzi, si chiede espressamente che l'Ill.ma Autorità adita voglia accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di cui in oggetto, con conseguente declaratoria di nullità/illegittimità/disapplicazione della delibera di attribuzione n. 61/25 ed ordinare alla resistente di chiarire quali sono i criteri che ha utilizzato per l'assegnazione del punteggio di cui ai titoli.

Sulla base di tali criteri, dunque, stabilire il corretto calcolo del punteggio per titoli da attribuire alla ricorrente. Conseguenzialmente, qualora dal ricalcolo dovesse emergere che la ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione dell'incarico de quo, condannare la controparte al relativo conferimento a far data dalla delibera stessa con correlativa condanna al pagamento del compenso cui avrebbe avuto diritto dalla pubblicazione della graduatoria all'effettiva assegnazione.

In subordine, qualora non fosse più possibile conferire l'incarico de quo, condannare la controparte al correlativo risarcimento del danno economico subito (il compenso spettante per i 5 anni dell'incarico così come determinato dagli atti dell'avviso de quo) nonché al danno da perdita di chance per l'omesso conferimento dell'incarico in quella misura che l'Autorità adita vorrà determinare equitativamente.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria di cui all'avviso di selezione in oggetto relativamente alla funzione di coordinamento presso il UOC di Gastroenterologia del PO di Torre del Greco.

Come sopra detto, l'attribuzione del corretto punteggio spettante alla ricorrente potrebbe comportare la modifica della graduatoria relativa alla suindicata categoria per cui ha partecipato la ricorrente.

Pertanto, si richiede all'Ill.ma Autorità adita, qualora ritenga che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il presente ricorso debba essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia ai dipendenti Asl che hanno partecipato all'avviso di selezione in oggetto relativamente alla posizione di coordinamento presso l'UOC di Gastroenterologia del PO di Torre del Greco, **di voler autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ed attesa la difficoltà di notifica agli stessi in ragione del numero dei destinatari, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Asl Napoli 3 Sud.**

Al riguardo, invero, si precisa quanto segue:

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



- vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Tanto premesso la ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

PROPONE FORMALE RICORSO

Nei confronti di

- **Asl Napoli 3 Sud**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la carica presso la sede legale sita in Torre del Greco, Via Marconi n. 66 CF e PIVA 06322711216, P.E.C. protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

- [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (litisconsorte necessario come in fatto specificato)

CHIEDE

Che Voglia la S.V. Ill.ma fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, facendo espresso invito alla convenuta di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con avvertenza che in mancanza si procederà in contumacia, per ivi sentire così provvedere:

In rito, qualora si ritenga opportuno integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, ossia ai dipendenti Asl che hanno partecipato all'avviso di selezione in oggetto relativamente alla posizione di coordinamento presso l'UOC di Gastroenterologia del PO di Torre del Greco, autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Asl Napoli 3 Sud;

Nel Merito:

1. ritenere, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di cui all'avviso interno indetto con deliberazione n. 601 del 18 aprile 2024 ad oggetto selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt. 24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Sanità ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva in relazione al profilo scelto con conseguente



declaratoria di nullità/illegittimità/disapplicazione della delibera di attribuzione n 61/25 e di ogni atto presupposto e consequenziale;

2. ordinare alla resistente di chiarire quali sono i criteri che ha utilizzato per l'assegnazione del punteggio relativo ai titoli;

3. per l'effetto, e sulla base dei criteri così chiariti, stabilire il corretto punteggio per titoli da attribuire alla ricorrente;

4. consequenzialmente, qualora dal ricalcolo dovesse emergere che la ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione dell'incarico de quo, condannare la controparte al relativo conferimento a far data dalla delibera stessa;

5. dunque, condannare la controparte al pagamento del compenso cui la ricorrente avrebbe avuto diritto dalla pubblicazione della graduatoria all'effettiva assegnazione;

6. in subordine, qualora non fosse più possibile conferire l'incarico de quo, condannare la controparte al correlativo risarcimento del danno economico subito (nella misura di cui al compenso spettante per i 5 anni dell'incarico così come determinato dagli atti dell'avviso de quo) oltreché al risarcimento del danno da perdita di chance per l'omesso conferimento dell'incarico e, dunque, per la perdita di anzianità nella specifica posizione, in quella misura che l'Autorità adita vorrà determinare equitativamente;

7. con condanna al pagamento delle spese e compensi, del presente procedimento con attribuzione.

Senza alcuna inversione dell'onere, si chiede di essere ammessi alla prova contraria a quella cui fosse eventualmente ammessa controparte.

Si chiede, inoltre, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante lo ritenesse opportuno, di ordinare ex art 210 c.p.c. alla controparte di depositare tutta la documentazione relativa all'avviso di selezione de quo nonché il fascicolo personale della ricorrente nonché di tutti i candidati che risultano aver superato la ricorrente in graduatoria, i cui nomi emergono chiaramente da quanto in atti.

Ci si riserva, inoltre, ogni altra richiesta istruttoria all'esito del comportamento processuale della controparte.

Si offrono in giudizio e depositano in cancelleria:

1. Deliberazione n. 600/24 Asl Napoli 3 Sud
2. Deliberazione n. 1582/24 Asl Napoli 3 Sud
3. Deliberazione n 61/25 Asl Napoli 3 Sud
4. Graduatoria procedura di selezione interna impugnata
5. Foglio paga
6. Domanda di partecipazione
7. Certificato Regione Campania Usl 37 n. 46403/94
8. Certificato Regione Campania Usl 21 n. 14550/94
9. Certificato Asl Salerno 1 20136/95
10. Certificato 1624/97 Azienda Ospedaliera OORR S Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
11. Certificato 1784/99 Aorn Cardarelli



12. Certificato 440/03 Seconda Università degli Studi di Napoli
13. Certificato Asl Napoli 5 6792/09
14. Curriculum aziendale del dipendente Asl Napoli 3 Sud
15. Comunicazione Asl Napoli 3 Sud del 3/5/24
16. Comunicazione Asl Napoli 3 Sud del 14/9/12
17. Titoli di studio
18. Comunicazione ricorrente del 20/12/24
19. Reclamo del 10/02/25

Ai sensi dell'art. 10 del DPR 30.05.2002 n. 115 e successive modificazioni si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile ed il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Avv. Piero Ferrara





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

Deliberazione N. 61 del 21/01/2025

PROPONENTE: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Approvazione atti e graduatoria avviso interno di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt.24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021 del comparto sanità -ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva. Nomina vincitori.

In pubblicazione dal 21/01/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

Elenco firmatari

Marco Tullo - UOC AFFARI ISTITUZIONALI

Giuseppe Esposito - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Michelangelo Chiacchio - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ferdinando Primiano - DIREZIONE SANITARIA

Giuseppe Russo - DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Approvazione atti e graduatoria avviso interno di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di **funzione organizzativa ai sensi degli artt.24-28-30-31** del C.C.N.L. 2019/2021 del comparto sanità -ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva. Nomina vincitori.

Il Direttore UOC GRU

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore UOC Gestione Risorse Umane e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata:

altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n°502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;
- il C.C.N.L. Comparto Sanità del 02/11/2022 e, in particolare, il Capo III, “Sistema degli Incarichi”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n°953 del 08/08/2023 con la quale si è preso atto della DGRC n°470 del 1agosto 2023 concernente l’approvazione della Deliberazione n°854 del 20/07/2023 di Adozione del nuovo Atto Aziendale della A.S.L. Napoli 3 Sud;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.P.R 27 marzo 2001, n°220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 12-06-2001 - Supplemento Ordinario n. 144.

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 601 del 18/04/2024, esecutiva nei modi di legge -, è stato indetto avviso interno di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt.24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021 del comparto sanità -ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva;

-- che con delibera n.1476 del 25 ottobre 2024 del Direttore Generale, esecutiva nei modi di legge, è stata costituita la Commissione esaminatrice dell'avviso interno per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di **funzione organizzativa ai sensi degli artt.24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021** del comparto sanità -ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva;

- che il relativo bando è stato pubblicato sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it-Homepage-Link Concorsi in data 17 maggio 2024 con scadenza il 15 giugno 2024;

-che entro il termine di scadenza, fissato alla data del 15 giugno 2024, sono pervenute le istanze da parte dei candidati relativi ai profili professionali di seguito indicati:

n	Profilo	Istanze Pervenute
1	Infermiere	281
2	Infermiere Pediatrico	22
3	Tecnico di Radiologia Medica	15
4	Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	21
5	Assistente Sociale	9
6	Educatore Professionale	3
7	Ostetrica	18
8	Fisioterapisti	2
9	Tecnico Laboratorio Biomedico	14
10	Assistente Sanitario	1
11	Funzionario Tecnico	3
12	Funzionario Amministrativo	20

-che con deliberazione n°1582 del 14 novembre 2024, esecutiva nei modi di legge, è stata disposta l'ammissione all'avviso interno in questione dei candidati come da schema di seguito indicato, tutti in possesso dei requisiti prescritti e con istanze conformi a quanto previsto dal bando e l'esclusione motivata dei candidati indicati altresì nel predetto schema:

n	Profilo	Ammessi	Esclusi	Allegato
1	Infermiere	281	0	A
2	Infermiere Pediatrico	22	0	B
3	Tecnico di Radiologia Medica	15	0	C
4	Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	21	0	D

5	Assistente Sociale	9	0	E
6	Educatore Professionale	3	0	F
7	Ostetrica	18	0	G
8	Fisioterapisti	2	0	H
9	Tecnico Laboratorio Biomedico	14	0	I
10	Assistente Sanitario	1	0	J
11	Funzionario Tecnico	2	1	K
12	Funzionario Amministrativo	12	8	L

DATO atto che la Commissione, tramite il Segretario, all' esito delle sedute concorsuali tenute iniziando i lavori in data 11 dicembre 2024 e ultimandoli in data 15 gennaio 2024, ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo n°12148 /GRU del16/01/2025-allegata agli atti della procedura, al Direttore UOC GRU gli atti e la graduatoria di merito;

CONSIDERATO che l'approvazione degli atti di una procedura concorsuale ha la natura giuridica di atto complesso, nell'ambito del quale il ruolo preponderante assumono le determinazioni della Commissione Esaminatrice, mentre la UOC GRU è tenuta-laddove necessario- a formulare delle osservazioni e a prendere atto delle conseguenti controdeduzioni della Commissione stessa;

DATO atto che, per l'effetto di quanto sopra, occorre approvare i verbali e la graduatoria finale di merito, allegata quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che occorre prendere atto di quanto sopra;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s'intendono integralmente riportate:

- **DI PRENDERE atto** degli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice dell'avviso interno di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato **al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt.24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021** del comparto sanità -ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, e per effetto approvare gli atti della Commissione esaminatrice dell'avviso interno in questione;
- **DI APPROVARE** la relativa graduatoria allegata, alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- **DI NOMINARE** vincitori dell'avviso interno, per le considerazioni di cui in narrativa, i candidati in ordine di graduatoria per ogni singolo incarico di funzione organizzativa;
- **DI PROCEDERE** ai sensi degli art.17 e 18 del DPR 483/97 al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa **ai sensi degli artt.24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021** , in caso

di indisponibilità e/o rinuncia, allo scorrimento di ulteriore candidato in ordine di graduatoria, fino alla copertura del posto da coprire.

- **DI SUBORDINARE** l'immissione in servizio del vincitore alla stipula di apposito contratto, così come previsto dal vigente CCNL;

Il Funzionario Amministrativo
Ciro BALIA

**Il Direttore
dell'UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Giuseppe Esposito**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della D.G.R.C. n. 321 del 21 Giugno 2022 e D.P.G.R.C. n. 111 del 04 Giugno 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

**Il Direttore Sanitario aziendale
dr. Ferdinando Primiano**

**Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

D E L I B E R A

- **DI PRENDERE atto** degli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice dell'avviso interno di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato **al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt.24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021** del comparto sanità -ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, e per effetto approvare gli atti della Commissione esaminatrice dell'avviso interno in questione;
- **DI APPROVARE** la relativa graduatoria allegata, alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- **DI NOMINARE** vincitori dell'avviso interno, per le considerazioni di cui in narrativa, i candidati in ordine di graduatoria per ogni singolo incarico di funzione organizzativa;

- **DI PROCEDERE** ai sensi degli art.17 e 18 del DPR 483/97 al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa **ai sensi degli artt.24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021**, in caso di indisponibilità e/o rinuncia, allo scorrimento di ulteriore candidato in ordine di graduatoria, fino alla copertura del posto da coprire.
- **DI SUBORDINARE** l'immissione in servizio del vincitore alla stipula di apposito contratto, così come previsto dal vigente CCNL;

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, **che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza**, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Giudice dott.ssa Cristina Giusti

DECRETO DI FISSAZIONE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA
DEL PROCEDIMENTO
(art 414-415-442 c.p.c. -art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs 149/2022)

Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede n. R.G. 3361/2025 vertente tra [REDACTED]

c/o

ASL NAPOLI 3 SUD - [REDACTED]

Nonché tutti i POTENZIALI CONTROINTERESSATI, ossia ai dipendenti Asl che hanno partecipato all'avviso di selezione in oggetto relativamente alla posizione di coordinamento presso l'UOC di Gastroenterologia del PO di Torre del Greco, autorizzando la notifica presso il sito internet dell'Asl Na 3 Sud ex art 151 cpc.

FISSA

La data di discussione per il **giorno 21/11/2025** a trattazione scritta.

Avverte la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire entro 10 giorni prima della data fissata, mediante deposito di memoria difensiva in Cancelleria, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c. (proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'articolazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi, ed, in particolare, i documenti da depositare).

letto l'art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.l. 149/2022 (ovvero la trattazione scritta dei procedimenti civili, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo)

DISPONE

la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta e dispone il deposito di note scritte di trattazione, **assegnando alle parti termine per il deposito delle note fino alla data fissata**; il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze e conclusioni previste per la data di riferimento.

Avverte le parti costituite che possono opporsi alla trattazione scritta entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e che sull'istanza il Giudice provvederà entro i successivi 5 giorni con decreto non impugnabile, salvo abbreviazione dei suddetti termini in caso di urgenza. In caso di istanza presentata congiuntamente da tutte le parti, il Giudice provvederà in conformità.

Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "note per la trattazione scritta"; b) della data fissata; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del Giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che



compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.

Avverte, inoltre, che il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito, equivale alla non comparizione (ex artt. 181, 309, 348 c.p.c.); che le note per la trattazione scritta sono distinte dalle eventuali note autorizzate di cui all'art. 429 c.p.c. e devono essere, comunque, depositate, anche se la parte ha già depositato le note ex art. 429 c.p.c.; che, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti depositi le proprie note entro il termine fissato dal giudice, si procederà con l'assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note, e, in mancanza, il Giudice dichiarerà l'estinzione del processo e della cancellazione della causa dal ruolo.

Avvisa, infine, che nei 30 giorni successivi verranno emessi i provvedimenti conseguenziali e che il processo verrà trattato con tale modalità, anche in presenza delle note di trattazione depositate da una sola parte.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 28/06/2025

Il giudice
dott.ssa Cristina Giusti

